

REGOLAMENTO DISTRETTUALE

**“Piano di interventi per il sostegno abitativo”
Annualità 2015**

Formia Comune capofila
Gaeta – Minturno – Itri – S.S. Cosma e Damiano – Castelforte
Spigno Saturnia – Ponza – Ventotene
A.S.L./LT Distretto Sanitario Formia – Gaeta
Forum Terzo Settore Sud Pontino



allegato alla deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 4 del 19 Maggio 2014
modificato con deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 1 del 04 Giugno 2015

Il Presidente dell'Accordo di Programma

Dr. Sandro Bartolomeo



Handwritten signature in blue ink.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge 8 novembre 2000, n. 328 recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, ed in particolare l’articolo 20 che istituisce il fondo azionale per le politiche sociali;
- Legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 recante “Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socioassistenziali nel Lazio” e successive modificazioni;
- L.R. 7 Dicembre 2001, n. 32: “Interventi a sostegno della famiglia”;
- D.G.R. del Lazio 470 del 17/12/2013, “Programma regionale 2013 di interventi finalizzati al soddisfacimento di esigenze abitative L.R. n. 38/1996 art. 24” Es Fin. 2013;
- Determinazione della Regione Lazio – Direzione Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport- n. G05811 del 20 dicembre 2013, “ Attuazione DGR 470/2013”.



ART. 1
(Ambito di applicazione)

Il Piano di Intervento per il sostegno abitativo costituisce uno degli strumenti della programmazione territoriale attraverso il quale si vanno ad attuare, a livello distrettuale, misure di sostegno alla persona e alla famiglia per far fronte a specifici stati di bisogno connessi a carenze abitative.

Il presente Regolamento può avere applicazione solo nei limiti del fondo messo a disposizione in Bilancio dall'Amministrazione Regionale a favore dei Comuni del Distretto Formia-Gaeta (Formia, Gaeta, Minturno, Itri, SS. Cosma e Damiano, Castelforte, Spigno Saturnia, Ponza e Ventotene).

ART. 2
(Interventi)

Integrazione parziale o totale del canone di locazione, previsto da regolare contratto e Ospitalità temporanea, in situazioni contingenti non prevedibili e non risolvibili diversamente, per una durata definita ed evitando che l'intervento assuma dimensioni massive.

ART. 3
(Requisiti soggettivi e reddituali dei richiedenti)

Possono accedere alle forme di sostegno economico previste nel presente Regolamento coloro che sono in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

- Cittadinanza italiana o di un Paese dell'Unione Europea ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione Europea, possesso di un regolare permesso di soggiorno;
- Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo primario per un alloggio sito nel territorio del Distretto Formia-Gaeta, stipulato ai sensi dell'Ordinamento vigente e regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate;
- Residenza in uno dei comuni del distretto nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione da almeno 1 anno;
- Non aver goduto delle agevolazioni fiscali per l'anno 2014 in favore dei conduttori, appartenenti a determinate categorie di reddito, di alloggi locati a titolo di abitazione principale, di cui all'art. 10 e 11 della legge 431/98;
- Reddito annuo calcolato con il metodo ISEE.fsa (Indicatore della Situazione Economica Equivalente per il Fondo Sociale Affitti) non superiore a due pensioni minime pari ad € 13.100,00 (6.524,44x2=€. 13.100,00);
- Certificata situazione di morosità relativa al pagamento del canone di locazione di almeno tre mesi e/o con procedura esecutiva di rilascio dell'abitazione;
- Non essere assegnatario anche da parte di un solo componente del nucleo di unità immobiliari realizzate con contributi pubblici o con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici;
- Non aver stipulato contratti di locazione relativi ad unità immobiliari incluse nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9;
- non essere assegnatario e/o titolare di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica destinati all'assistenza abitativa anche da parte di un solo componente del nucleo familiare;
- non aver ottenuto l'assegnazione in godimento di unità immobiliare da parte di cooperative edilizie a proprietà indivise;
- non essere anche da parte di un solo componente del nucleo familiare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliare sita nella regione Lazio adeguata alle esigenze del nucleo familiare (art.20, Regolamento Regionale del Lazio di assegnazione ERP n. 2 del 20/09/2000)

ART. 3 bis
(Modalità di calcolo ISEE-fsa)

L'indicatore della situazione economica per il Fondo Sociale affitti denominato ISEE-fsa, si determina in base alla procedura generale fissata dalle disposizioni statali (D.Lgs. 130/2000 e DCPM n. 242/2001) per la richiesta di prestazioni assistenziali o servizi di pubblica utilità non destinati a tutti i cittadini o comunque collegati alla situazione economica del richiedente e del suo nucleo familiare (D. Lgs n. 109/98). Ai fini della predetta determinazione non si applica la detrazione per l'abitazione in locazione di cui all'Art. 3, comma 4 del DPCM 242/01 e quindi

La determinazione dell'ISEE-fsa risulta dalla seguente formula:
ISEE-fsa= (ISEE x Coeff. Nucleo + canone) / coeff. nucleo

Nel caso in cui il richiedente dichiara redditi ISEE pari a zero (€ 0) è obbligatorio, a pena di esclusione, allegare copia dell' autocertificazione attestante la fonte del proprio sostentamento specificando quale soggetto provvede e in quale entità

ART. 4
(Modalità di presentazione della domanda)

La domanda, da presentare all'Ufficio Servizi Sociali a cura di un componente del nucleo familiare, andrà compilata su apposito modulo e dovrà riportare, a pena di esclusione, i seguenti dati:

- Dati anagrafici del richiedente;
- Possesso delle condizioni e dei requisiti richiesti;
- Indicazione dell'ISEE in corso di validità quale risultante dalla certificazione dell'INPS;
- I dati anagrafici e il Codice IBAN del proprietario dell'alloggio nei casi di morosità;
- Accordo sottoscritto dal proprietario e dall'inquilino sul pagamento della morosità pregressa;
- Certificazioni attestanti lo stato di invalidità nel caso di presenza di una o più persone invalide presenti nel nucleo familiare;
- Copia del documento di sfratto per coloro che si trovano in tale situazione.

Il Comune provvederà al controllo, anche a campione, della documentazione presentata e provvederà ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

Nei casi di dichiarazioni false, si procederà, ai sensi dell'art. 26 della Legge 15/1968, con la denuncia all'Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali conseguenti

ART. 5
(Competenza)

La graduatoria viene stilata dal gruppo di coordinamento composto dal Coordinatore dell'ufficio di Piano Formia Gaeta presidente, dal Responsabile del Servizio sociale dei Comuni del Distretto Formia-Gaeta e dal Responsabile amministrativo dell'ufficio di Piano Formia Gaeta come segretario verbalizzante

ART. 6
(Criteri per la selezione e la formazione della graduatoria dell'intervento "Integrazione parziale o totale del canone di locazione, previsto da regolare contatto")

La Commissione preposta, ai fini della formulazione della graduatoria prenderà in considerazione le seguenti condizioni soggettive e reddituali attribuendo specifici punteggi:

CONDIZIONI SOGGETTIVE

Nucleo familiare composto da persona ultrasessantacinquenne (ogni persona anziana ultrasessantacinquenne oltre la prima punti 2)	Punti 7
Presenza di una persona con invalidità 100% nel nucleo familiare ((ogni persona invalida oltre la prima punti 2)	Punti 6
Nucleo familiare monoparentale con figlio minore a carico (ogni figlio oltre il primo punti 2)	Punti 10
Nucleo familiare con figlio minore a carico (ogni figlio oltre il primo punti 2)	Punti 8
Nucleo familiare monoparentale con figlio a carico (ogni figlio oltre il primo punti 2)	Punti 8
Nucleo familiare con figlio a carico (ogni figlio oltre il primo punti 2)	Punti 6
Nucleo familiare destinatario di “provvedimento di sfratto”	Punti 6
Nucleo familiare in situazione di “morosità incolpevole”	Punti 3

CONDIZIONI REDDITUALI IN BASE AL VALORE ISEE

DA 0 A 3.000,00	Punti 9
DA 3.000,01 A 7.000,00	Punti 6
DA 7.000,01 A 13.100,00	Punti 3

A PARITA' DI PUNTEGGIO SARA' DATA PRIORITA' AI RICHIEDENTI IN BASE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI E SECONDO L'ORDINE DI ELENCAZIONE DELLE STESSE:

1. PRESENZA DI UNO O PIU' COMPONENTI DISABILI
2. PRESENZA DI ULTRASESSANTACINQUENNI E/O NON AUTOSUFFICIENTI
3. DESTINATARI DI PROVVEDIMENTO DI SFRATTO EMANATO DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA
4. FAMIGLIE MONOPARENTALI CON MINORI A CARICO
5. FAMIGLIE CON REDDITO ISEE INFERIORE AL VALORE DEL CANONE ANNUO

ART. 7 (Erogazione del contributo)

Ai soggetti ammessi a beneficio sulla base della graduatoria di cui al precedente art. 6 verrà erogato un contributo economico sulla base dei seguenti criteri:

- Canone annuo meno il 14% del Reddito ISEE-fsa fino ad un massimo di € 2.000,00 (per il primo semestre € 1.000,00) e a concorrenza dell'importo assegnato.

ART 8

(Criteri per l'attribuzione del contributo straordinario dell'intervento "Ospitalità temporanea, in situazioni contingenti non prevedibili e non risolvibili diversamente, per una durata definita ed evitando che l'intervento assuma dimensioni massive")

La programmazione di tale intervento prevede di destinare il 10% del finanziamento regionale per l'istituzione di un fondo cassa distrettuale destinato alla compartecipazione delle spese straordinarie:

1. Alloggio di emergenza quale sistemazione per garantire temporanea ospitalità temporanea, in situazioni contingenti non prevedibili e non risolvibili diversamente (nella misura del 50% per un tempo massimo di 15 giorni e comunque per un importo non superiore ad € 1.500,00);
2. Erogazione di contributi economici una tantum, non ripetibile, alle famiglie in condizione di disagio economico straordinario, finalizzati al pagamento di due mensilità del canone di locazione.

Le richieste di integrazione economica alle spese straordinarie sostenute debbono essere inoltrate dall'Ente locale all'Ufficio di Piano distrettuale, allegando alla richiesta una relazione dettagliata sulle cause che hanno determinato l'urgenza dell'intervento e la documentazione relativa alle spese sostenute. L'intervento è limitato alle risorse disponibili.

ART. 9

(Durata)

Il contributo verrà erogato con la seguente modalità: 50% dopo l'approvazione della graduatoria, 30% dopo il terzo mese e l'ulteriore 20% a rendicontazione. Il contributo cesserà comunque nel caso di assegnazione di alloggio E.R.P. o di rinuncia dell'alloggio messo a disposizione dalle Amministrazioni Comunali.

ART. 10

(Concorrenza fra contributi)

Il contributo distrettuale di sostegno all'affitto non è cumulabile con altri contributi relativi al medesimo oggetto.

Qualora il richiedente ottenga il sostegno regionale al canone di locazione erogato dal distretto questo gli verrà decurtato della somma già erogata dal Comune di residenza.

ART. 11

(Obblighi del titolare del contributo)

a) E' fatto obbligo al titolare del contributo di presentare, alla scadenza del semestre, ricevuta dell'affitto regolarmente pagato con il contributo, pena la revoca.

b) E' fatto obbligo al titolare del contributo, pena la revoca del medesimo, di segnalare all'ufficio competente ogni variazione dei requisiti per l'erogazione del contributo, che saranno comunque soggetti a verifica annuale.